



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME  
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

---

Sardegna	Legge n. 1 del 21/02/2023	BUR n°11 del 23/02/2023
ID:SA23001	Proposta DAR: Rinuncia parziale	(Scadenza 24/04/2023)

## ***Legge di stabilità 2023.***

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 è stata impugnata la legge Regione Sardegna n. 1/2023 (legge di stabilità 2023). Tra gli articoli impugnati figura l'art. 5 recante disposizioni in materia di sanità e politiche sociali che, al comma 14, prevede che le aziende del SSR, per consentire la perequazione dei livelli medi pro-capite dei fondi contrattuali del personale, possono rideterminare - previa autorizzazione della Giunta regionale - i fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza, nel rispetto del limite di spesa complessivo per il personale previsto dalla vigente normativa statale e dalle norme in materia di contrattazione collettiva previste dal d.lgs. n. 165/2001. A tal fine, viene previsto un incremento di euro 10 milioni annui a partire dal 2023 del finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Tale disposizione è stata impugnata su richiesta della Ragioneria generale dello Stato, in quanto l'art. 11, comma 1, del DL n. 35/2019 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, nella legge n. 60/2019, nel definire i vigenti limiti di spesa del personale, consente a partire dal 2019 l'incremento degli stessi secondo un meccanismo incrementale agganciato alla dinamica del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente (2018). La determinazione del predetto parametro include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito al 2018, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Con riferimento alla sola retribuzione accessoria, il citato art. 11 prevede che, in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite (definito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito al 2018, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

La normativa statale citata determina una tutela dei livelli retributivi in essere in ciascuna azienda del SSR attraverso la base di calcolo riferita al 2018. La norma regionale, invece, determina nei confronti del personale delle aziende sanitarie sarde un trattamento di maggior favore rispetto al personale delle aziende sanitarie delle restanti regioni, con conseguenti maggiori oneri a carico della Regione.

Alla luce di quanto sopra, la norma regionale è stata impugnata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). Inoltre, in ragione del trattamento di maggior favore per il personale sardo, ne deriva una violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Successivamente la Regione, costituitasi in giudizio, ha eccepito con l'atto di costituzione che la disposizione in esame si limita ad autorizzare le aziende sanitarie a rideterminare i fondi del personale fino a concorrenza del livello medio pro-capite riferito al 2018, nell'alveo della contrattazione integrativa a livello decentrato, rispettando così il limite complessivo di spesa per il personale previsto dalla normativa statale e dalla contrattazione collettiva. Va peraltro aggiunto che la Corte costituzionale (sentenza n. 20/2021) ha rilevato, in fattispecie analoghe, come l'effettivo incremento dei citati fondi è assoggettato alla previa autorizzazione della Giunta regionale, chiamata a verificare il rispetto dei vincoli sanciti in materia di spesa dall'art. 11 del DL n. 35/2019, con particolare riferimento alla base di calcolo attinente al 2018.

Al riguardo, considerate le argomentazioni soprariportate contenute nell'atto di costituzione della Regione, si ritengono superate le criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma in esame. Pertanto, acquisito l'assenso della Ragioneria generale dello Stato, e ritenendo di poter prescindere dalla consueta dichiarazione circa la mancata applicazione medio tempore della normativa de qua (in quanto il conflitto di costituzionalità è risultato essere assente ab initio) si propone la rinuncia parziale all'impugnativa avverso l'art. 5 comma 14 della legge in oggetto. Residua l'impugnativa avverso l'art. 5 (commi da 19 a 21), l'art. 7 comma 11 e l'art. 16 comma 7.